



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

PEC: studiosech@legalmail.it

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

PFdichiarativi@secheassociati.com



Circolare clienti n. 18/T/2022

Pieve di Soligo, 08 Giugno 2022

OGGETTO: AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Gentili Clienti,
desideriamo riepilogarvi alcune agevolazioni attualmente attive.

CREDITO IMPOSTA 65% STRUTTURE RICETTIVE

SOGGETTI BENEFICIARI

L'incentivo del credito d'imposta è riconosciuto alle imprese, esistenti alla data del 1° gennaio 2012 rientranti nelle seguenti categorie:

- strutture ricettive alberghiere: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, ed altre tipologie ricadenti nella categoria come individuate da specifiche norme regionali;
- strutture che svolgono attività agrituristica come definite dalla legge 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;
- stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- le strutture ricettive all'aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Di seguito si riportano le spese eleggibili al credito d'imposta:

- interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, come definiti al comma 1 lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sulle parti comuni e sulle unità immobiliari;
- interventi di incremento dell'efficienza energetica, con richiamo al disposto del comma 1 lettere da a) ad e) dell'articolo 5 del decreto interministeriale 6 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, il MATM e il MIT (incluse le spese per l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici);
- interventi di adozione misure antisismiche, con riferimento, per quanto concerne la valutazione della classe di rischio, a quanto disposto al comma 1-quater dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 nonché con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 come successivamente modificato;
- acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che abbia finalità di incremento dell'efficienza energetica;
- realizzazione di piscine termali;
- acquisizione di apparecchiature per lo svolgimento attività termali;

Dott. Armando Sech

Dottore commercialista e
revisore contabile
armandozech@secheassociati.com

Dott. Marco Fregolent

Dottore commercialista e
revisore contabile
marcofregolent@secheassociati.com

Dott.ssa Carla De Conti

Dottore commercialista e
revisore contabile
carladeconti@secheassociati.com

Dott. Alessio Rizzo

Dottore commercialista e
revisore contabile
alessiorizzo@secheassociati.com

Dott. Oscar Sartor

Dottore commercialista e
revisore contabile
oscarsartor@secheassociati.com

Dott. Giovanni Pase

Dottore commercialista e
revisore contabile
giovannipase@secheassociati.com

Dott.ssa Valentina Daberto

Dottore commercialista
vdaberto@secheassociati.com

Dott.ssa Clarissa Dall'Anese

Dottore in amministrazione,
finanza e controllo

Dott.ssa Serena Zannoni

Dottore in economia e
gestione delle aziende

Dott. Pedrazzi Nicola

Dottore in amministrazione,
finanza e controllo



- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi menzionati.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO

Il beneficio si traduce in un credito di imposta pari al 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, per gli interventi eseguiti nelle strutture e appartenenti alle tipologie precedentemente indicate.

L'agevolazione è concessa nel rispetto e nei limiti delle condizioni fissati dal Regolamento UE 1407/2013 - "de minimis" - e dalla Comunicazione Commissione europea 19 marzo 2020 c(2020) 1863 sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (cd. Temporary Framework), e comunque fino all'importo massimo di 200.000 euro.

L'agevolazione:

- è alternativa e non cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concessi per gli stessi interventi;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione anche in unica soluzione, senza obbligo di ripartizione in quote annuali.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le imprese presentano apposita domanda, esclusivamente per via telematica, dal 09 al 13 giugno 2022.

Il contributo verrà assegnato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (click day).

AIUTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI IN UCRAINA

La finalità del presente contributo è di aiutare le imprese danneggiate dalla crisi internazionale in Ucraina e dalle sanzioni che ne sono derivate.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono piccole e medie imprese ad esclusione di quelle agricole che presentano, cumulativamente i tre requisiti seguenti:

- hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, incluso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati con l'Ucraina, la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia, pari ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del DL Aiuti, incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019;
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del DL Aiuti, un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.



CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO

Il contributo viene calcolato ripartendo la dotazione finanziaria tra le imprese aventi diritto con il seguente schema:

- 60% per soggetti con ricavi relativi al periodo di imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40% per soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro fino a 50 milioni di euro.

Il contributo massimo sarà di 400.000 euro per singolo beneficiario.

Qualora le risorse non dovessero essere sufficienti a soddisfare la domanda, il Ministero dello Sviluppo Economico, provvederà a ridurre in modo proporzionale, il contributo tra gli aventi diritto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il MISE definirà, con un futuro decreto, le modalità attuative di erogazione delle risorse, e la data ultima per la presentazione della domanda.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL FOTOVOLTAICO IN VENETO

La finalità del presente contributo è di sostenere gli investimenti delle imprese nel fotovoltaico.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007):

- PMI non artigiane e non costituite in forma cooperativa;
- PMI artigiane operanti in tutti i settori;
- PMI cooperative operanti in tutti i settori.

CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO

Si tratta di un finanziamento agevolato associato a un contributo a fondo perduto, del 10% per la media impresa e del 20% per la piccola, a sostegno di spese per la fornitura e l'installazione di pannelli, di impianti di accumulo, del sistema combinato di inverter e per l'allacciamento alla rete elettrica.

Il contributo a fondo perduto è determinato nei seguenti limiti:

- 2.000 €/kW per impianti fino a 20 kW, cui corrisponde un contributo massimo di € 8.000;
- 1.600 €/kW per impianti fino a 100 kW, cui corrisponde un contributo massimo di € 32.000;
- 1.000 €/kW per impianti con potenza superiore a 100 kW, cui corrisponde un contributo fissato nel massimo in € 50.000.



BONUS € 200 LAVORATORI DIPENDENTI

DIPENDENTI PRIVATI E DELLA PA

Il bonus arriverà direttamente nella busta paga di luglio, erogato dal datore di lavoro. Per accedere, ci sono due condizioni essenziali:

- il lavoratore deve aver beneficiato, almeno per un mese, da gennaio ad aprile, dello sconto contributivo dello 0,8% previsto dalla legge di Bilancio 2022, che spetta a chi ha una retribuzione imponibile mensile entro 2.692 euro;
- il lavoratore deve dichiarare che non percepisce trattamenti pensionistici e che non è beneficiario del reddito di cittadinanza. La dichiarazione sarà presumibilmente preparata dal datore di lavoro o dai consulenti dell'azienda, e sottoposta alla firma del lavoratore.

LAVORATORI DOMESTICI

Il bonus da € 200 spetta anche a colf, baby sitter, badanti, che abbiano in corso uno o più rapporti di lavoro (ovviamente in regola) al 18 maggio 2022.

In questo caso dovrà essere il lavoratore (non il datore di lavoro, si badi bene) a fare domanda dell'aiuto all'Inps, tramite un patronato. L'Istituto sta predisponendo in questi giorni la piattaforma informatica per accettare le domande, e a luglio verserà il bonus direttamente ai lavoratori, come già avvenuto con il bonus Covid ai domestici di aprile e maggio 2020.

Non è previsto un limite di reddito per accedere.

STAGIONALI, TURISMO, SPETTACOLO

Il bonus da 200 euro spetta anche ai lavoratori stagionali, dello spettacolo e a tempo determinato del turismo, già beneficiari delle indennità Covid previste per chi aveva perso o ridotto il lavoro nel 2021 (2.400 euro riconosciuti dal DI Sostegni, 41/2021, e 1.600 euro con il DI Sostegni bis, 73/2021). L'erogazione sarà automatica dall'Inps.

Dovranno invece fare domanda all'Istituto, con modalità da definire, i lavoratori stagionali, a termine e intermittenti che nel 2021 abbiano lavorato per almeno 50 giornate, e gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. Entrambe queste ultime categorie, devono aver avuto un reddito 2021 derivante dai rapporti di lavoro citati non superiore a 35mila euro.

Questi tre gruppi di lavoratori riceveranno l'indennità di 200 euro dopo le denunce Uniemens di luglio, quindi dopo il 31 agosto 2022.

Per lo stesso bonus spettante invece ai lavoratori autonomi sarà necessario attendere un provvedimento attuativo.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati